

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

STATUTO E REGOLAMENTO

1 – Principi generali e Oggetto.

Il presente Statuto disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E DI CONCILIAZIONE DI CHIETI (in seguito nello statuto denominato "Organismo"), istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, in base al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M.180/2010, fissa i criteri per individuare il mediatore e stabilisce la procedura di mediazione.

Il Regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

L'Organismo, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti, ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla mediazione, in tutte le ipotesi previste dalla legge, anche in materia di conciliazione.

2 – Ambito di applicazione.

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di mediazione e conciliazione gestite dall'Organismo.

L'Organismo di mediazione offre la possibilità di risolvere le controversie, sia di carattere nazionale che internazionale, di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati sia pubblici.

La finalità della procedura di mediazione è quella di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l'intervento di un mediatore terzo, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia.

3 – Organi.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure alternative da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Segretario Generale.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

Tutti gli organi possono avvalersi della Segreteria Amministrativa del Consiglio dell'Ordine.

4 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente che coincide con il Presidente del Consiglio dell'Ordine in carica al momento della sua costituzione o del suo rinnovo e da 6 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti tra gli iscritti nel medesimo Ordine, due dei quali con anzianità di iscrizione di almeno 6 anni ed i restanti due con anzianità di iscrizione di almeno 12 anni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e resta in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte del Consiglio dell'Ordine.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo;
- b) stabilisce le successive modifiche al regolamento di procedura;
- c) stabilisce eventuali ulteriori requisiti di formazione e selezione dei mediatori e conciliatori, anche integrativi del presente Regolamento, fermi restando i requisiti minimi di legge;
- d) decide riguardo alle domande di ricsuzione;
- e) nomina il Segretario Generale;

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente dell'Organismo medesimo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

5 – Il Presidente.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

Il Presidente dell'Organismo è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti. Egli:

- a) rappresenta e coordina il Consiglio Direttivo;
- b) esegue ogni delibera del Consiglio e, su delega dello stesso, nomina ovvero sostituisce il mediatore secondo la procedura stabilita dal Consiglio direttivo;
- c) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

6 – Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale è incaricato di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere il registro delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento.

Le parti in lite hanno diritto di accesso agli atti del fascicolo depositati nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata.

7 – La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa si trova presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.

La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle procedure conciliative.

La direzione ed il coordinamento di tali attività sono effettuate sotto la guida ed il controllo del Segretario Generale.

8 – Attivazione della procedura.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione presso la Segreteria.

Il procedimento, ispirato ai principi di informalità, riservatezza e celerità, è disciplinato dal regolamento di procedura, conformemente al D.lgs 28/2010 ed ai decreti attuativi.

In ogni caso è garantito che le parti possano depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura di mediazione presso la Segreteria.

Gli atti introduttivi della procedura conciliativa (domanda e accettazione) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo, ovvero in carta libera, anche a mezzo posta elettronica o a mezzo fax, purché contengano tutte le informazioni richieste nei predetti moduli.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo domicilio, indirizzo di posta elettronica o numero di fax portato da queste a conoscenza dell'Organismo.

Ai fini dell'interruzione della prescrizione l'istanza di mediazione dovrà essere inviata a cura dell'istante alla controparte con esonero dell'organismo da qualsiasi responsabilità.

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori, fatta salva espressa diversa previsione di legge o altra normativa in vigore.

9 – Il Mediatore.

Il Mediatore non decide la controversia e non ha il potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio di mediazione, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi, al fine di favorire la conciliazione tra le parti.

La nomina del singolo mediatore è effettuata dal Presidente nell'ambito di apposite liste, suddivise in base alle materie oggetto di mediazione, ciascuna composta esclusivamente da Avvocati iscritti all'Ordine di Chieti ed in base:

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

- a) agli standard minimi di accreditamento equipollenti a quelli previsti dall'art. 18 del D.M. 180/2010, fatta salva la disciplina transitoria di cui all'art. 21 del medesimo decreto.
- b) il possesso, da parte dei mediatori, dei requisiti prescritti dall'art. 4, comma 3, lett. b) c) d) del D.M. 180/2010;
- c) l'anzianità di iscrizione all'Ordine degli Avvocati, in relazione al tipo di procedura da espletare.

L'inserimento nelle suddette liste degli avvocati che ne facciano richiesta compete al Presidente sulla base dei requisiti di selezione stabiliti dal Consiglio Direttivo, anche ad integrazione di quanto previsto nel presente Regolamento.

Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista.

Il consiglio provvederà ad individuare una procedura di turnazione dei mediatori anche in controversie di particolare complessità, assicurando, in ogni caso, la qualità del procedimento di mediazione.

Il Presidente può concordare con il mediatore l'individuazione di un coadiutore, con il consenso delle parti e senza aggravio di spese per le medesime.

Il mediatore si impegna a rispettare il Codice Europeo di Condotta per Mediatori, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto all'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti possono richiedere al Presidente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato, nonché proporre domanda di ricusazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del mediatore di colleghi che risultino difensori di una delle parti.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Presidente nel tempo più breve possibile.

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto mediatore ad essere sospeso dalla mediazione per anni uno.

10 – L'incontro di mediazione.

Le procedure conciliative si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative, negli Uffici dell'Organismo, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.

Tempi e procedure, conformemente al D.lgs 28/2010, sono disciplinati dal regolamento di procedura.

Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri con l'auspicio dell'assistenza di un avvocato.

In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.

Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

11 – Esito dell'incontro di mediazione.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di mediazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di mediazione se le parti gliene fanno concordemente richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs 28/2010.

La proposta di mediazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale di mediazione che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Se la mediazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo eventualmente raggiunto restano a carico delle parti.

12 – Riservatezza.

Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono all'incontro, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di mediazione.

Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione.

Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore, il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Si richiama al riguardo, anche in via analogica per altre materie, l'art. 40, comma 3, del D.lgs. 5/2003.

13 - Indennità spettante all'ente di mediazione.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella a) allegata al presente regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 16 D.M. 180/2010 e relativa tabella a).

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità e difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quinto in caso di successo della mediazione;

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

- c) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo;
- d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo;
- e) deve essere ridotta di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà, mediante deposito presso la segreteria amministrativa dell'organismo. Qualsiasi onere previsto sarà versato con le medesime modalità sopra descritte. Il versamento del saldo, con le modalità sopra descritte, è condizione necessaria per il compimento delle attività di cui all'art. 11 che precede.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore pari al 60% delle stesse per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti, per le quali il mediatore emetterà fattura direttamente alle parti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

Il Segretario Generale può disporre, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione delle spese di mediazione, come sopra stabilite.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

14 – Casi specifici di mediazione previsti dalla legge.

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di mediazione, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di mediazione, le parti ed il mediatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

15 - Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

Il presente Regolamento con i suoi allegati è in vigore dal momento dell'iscrizione nell'apposito registro Ministeriale.

Lo statuto può essere modificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.

Il regolamento di procedura o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

In caso di cancellazione dell'Organismo dal registro di cui all'art.38 del D.lgs. 5/2003, i procedimenti in corso, per i quali è già stato nominato il mediatore, saranno comunque portati a conclusione.

Gli altri procedimenti conciliativi di cui al D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 saranno dichiarati chiusi.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

REGOLAMENTO di PROCEDURA

1) Principi generali

La procedura di mediazione si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.

2) Sede

La procedura di mediazione si svolge presso i locali detenuti dall'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Chieti.

Le parti possono concordemente indicare una sede alternativa, previo accordo con il mediatore , anche per lo svolgimento di singoli atti.

3) Dovere di riservatezza e dichiarazione del mediatore

Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera o il proprio servizio nell'organismo, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di mediazione. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione.

Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore, il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Si richiama al riguardo, anche in via analogica per altre materie, gli artt. 9 e 10 del D.lgs. 28/2010.

Il mediatore è tenuto a sottoscrivere le seguenti norme di comportamento:

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

I. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

I I. Il mediatore deve comunicare(1) qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza(2) e imparzialità(3) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità(4). Il mediatore deve sempre agire e comportarsi in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

I I I. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- le finalità e la natura del procedimento di mediazione;*
- il ruolo del mediatore e delle parti;*
- gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti.*

IV. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

V. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

VI. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Note:

(1) Il mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

(2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti.

(3) Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

(4) Neutralità si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.

4) Cause di incompatibilità

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto mediatore ad essere sospeso dalla mediazione per anni uno.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come conciliatori per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

5) Durata e attivazione della procedura.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione –contenente parti, oggetto e ragioni della pretesa- presso la Segreteria dell'Organismo.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Presidente designa un mediatore –seguendo il criterio di designazione stabilito dal Consiglio direttivo- e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Qualora la domanda di mediazione costituisca atto interruttivo della prescrizione l'istanza deve essere comunicata alla controparte a cura della parte che ne abbia interesse.

Se l'altra parte comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro il termine della data indicata per la mediazione, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione il mediatore provvede ad esperire la mediazione, ovvero se l'altra parte richiede lo spostamento della data della mediazione, il mediatore provvede a indicare una nuova data.

Le parti possono, in ogni caso, depositare presso la Segreteria una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa. Gli atti introduttivi della procedura conciliativa (domanda e accettazione) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo, oppure in carta libera, purché contengano tutte le informazioni richieste nei predetti moduli.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza dell'Organismo. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.

6) L'incontro di mediazione.

Le procedure di mediazione si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative prospettate dalle parti e valutate dal mediatore, negli Uffici dell'Organismo, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Chieti ovvero altro locale messo a disposizione dal Presidente del Tribunale di Chieti.

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo.

Il primo incontro di mediazione si svolge entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo il diverso accordo tra le parti o le esigenze indicate al precedente articolo.

Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

Le parti possono essere assistite nel corso del procedimento esclusivamente dal loro Avvocato di fiducia.

In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Solo in casi particolari, il mediatore può provvedere all'individuazione, per tramite della Segreteria, di un tecnico iscritto negli albi dei consulenti del Tribunale, a condizione che entrambe le parti lo abbiano espressamente richiesto e si impegnino ad effettuarne la nomina congiuntamente, sostenendone gli oneri nella misura dallo stesso richiesta.

Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n.28/2010, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il Segretario Generale è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

7) Esito dell'incontro di mediazione.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Se la mediazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'eventuale indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

8) Il Mediatore.

La nomina del singolo mediatore è fatta dal Presidente dell'Organismo nell'ambito di un'apposita lista di nominativi, formata sulla base di standard minimi di accreditamento equipollenti a quelli previsti dal comma 4 dell'art. 4

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2004 n. 222, nonché dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2006, ovvero dei successivi decreti attuativi del Decreto legislativo n.28/2010, fatta salva la disciplina transitoria. L'inserimento nella suddetta lista è riservato agli iscritti all'Albo degli Avvocati di Chieti che ne facciano richiesta, e compete al Presidente sulla base dei requisiti di selezione stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi iscritti presso l'organismo medesimo.

Il consiglio provvederà ad individuare corretta procedura di turnazione di nomina dei mediatori.

In controversie di particolare complessità, il Presidente può concordare con il mediatore l'individuazione di un mediatore ausiliario, con il consenso delle parti e senza aggravio di spese per le medesime. Nelle controversie che richiedono specifiche consulenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più conciliatori ausiliari.

Il mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento di cui al punto 5, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto all'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti possono richiedere al Presidente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato, nonché proporre domanda di riconsiliazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del mediatore di colleghi che risultino difensori di una delle parti.

Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Presidente nel tempo più breve possibile.

Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto mediatore ad essere sospeso dalla mediazione per anni uno.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come mediatori per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

9) Indennità spettante all'ente di mediazione.

L'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo e sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito dell'atto di accettazione e risposta. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui l'altra parte non accetti di partecipare al tentativo di mediazione.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

Le spese di mediazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento (*Allegato*), comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore (nella misura rispettivamente del 40 % e 60%) e sono dovute da ciascuna delle parti, in solido tra loro ed indipendentemente dall'esito dell'incontro di mediazione e dal numero di incontri svolti. Tali spese devono essere versate prima dell'incontro di mediazione.

Le parti possono accordarsi affinché le spese di mediazione siano anticipate da una sola parte.

Il Segretario Generale può disporre, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione delle spese di mediazione.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

In ogni caso, il versamento del saldo è condizione necessaria per il completamento delle attività di cui all'art. 11 dello Statuto.

10) Casi specifici di mediazione previsti dalla legge.

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di mediazione, il presente Regolamento, in vigore dal 12/11/2009, si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento, ivi compresa del D.lgs 28/2010 ovvero al D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, ove non abrogata.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda.

Nel corso dell'incontro di mediazione, le parti ed il mediatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

ALLEGATO

TABELLA DELLE INDENNITA'

SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE :

€ 40,00

SPESE DI CONCILIAZIONE PER CIASCUNA PARTE :

L'importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella:

- a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010;
- e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Nel valutare il valore della controversia, al fine della determinazione del compenso sopra indicato, si ha riguardo al valore della lite indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in merito, il Segretario Generale dell'Organismo individua la Tariffa applicabile secondo la complessità e l'importanza della controversia e provvede a comunicarla alle parti.

Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Chieti

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il versamento del saldo è condizione necessaria per il completamento delle attività di cui all'art. 11 dello Statuto

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

L'Organismo ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modificazioni si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche.

ALLEGATO A:

INDENNITA'

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)

Fino a € 1.000,00: € 45,00

Da € 1.000,01 a € 5.000,00: € 110,00

Da € 5.000,01 a € 10.000,00: € 220,00

Da € 10.000,01 a € 25.000,00: € 330,00

Da € 25.000,01 a € 50.000,00: € 550,00

Da € 50.000,01 a € 250.000,00: € 1.100,00

Da € 250.000,01 a € 500.000,00: € 2.200,00

Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00: € 4.400,00

Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00: € 6.600,00

Oltre € 5.000.000: € 11.000,00